

PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2

Parco Agrisolare

L'obiettivo della misura è sostenere gli investimenti per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica solare nel settore agricolo e agroindustriale, escludendo il consumo di suolo. E' previsto il sostegno agli investimenti nelle strutture produttive del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale, al fine di rimuovere e smaltire i tetti esistenti e costruire nuovi tetti isolati, creare sistemi automatizzati di ventilazione e/o di raffreddamento e installare pannelli solari e sistemi di gestione intelligente dei flussi e degli accumulatori.

Soggetti beneficiari:

- a) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
- b) imprese agroindustriali, in possesso di determinati codici ATECO (si attende pubblicazione del bando);
- c) cooperative agricole e consorzi;

Sono altresì ammissibili i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) costituiti in forma aggregata quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti d'impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER).

Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore ad euro 7.000,00. Resta inteso che può presentare domanda il soccidario con un volume d'affari inferiore a 7.000 euro, a condizione che il valore del relativo contratto di soccida sia superiore ad euro 7.000 nell'anno precedente la richiesta

Interventi ammissibili

Impianti fotovoltaici, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 1000 kWp., da realizzare sui tetti/coperture di fabbricati strumentali all'attività agricola, zootecnica e agroindustriale. Unitamente alle attività di cui al precedente comma, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica delle strutture:

- rimozione e smaltimento dell'amianto (o dell'eternit) dai tetti;
- realizzazione dell'isolamento termico dei tetti;
- realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto.

Spese ammissibili:

- a) per la realizzazione di impianti fotovoltaici:
 - acquisto e posa di moduli fotovoltaici, inverter, software di gestione, ulteriori componenti di impianto;
 - sistemi di accumulo;

- fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi;
- costi di connessione alla rete;

le suddette fino a un limite massimo di euro 1.500,00/kWp per l'installazione dei pannelli fotovoltaici, anche in considerazione delle dimensioni complessive dell'impianto da realizzare e delle correlate economie di scala, e fino ad ulteriori euro 1.000,00/kWh ove siano installati anche sistemi di accumulo. In ogni caso, la spesa massima ammissibile per i sistemi di accumulo non può eccedere euro 100.000,00.

Qualora siano installati dispositivi di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile e per le macchine agricole, potrà essere riconosciuta, in aggiunta ai massimali su indicati, una spesa fino ad un limite massimo ammissibile pari a euro 30.000,00, secondo gli importi e le quantità che saranno dettagliatamente individuati nel bando in uscita;

- b) per la rimozione e smaltimento dell'amianto, ove presente, e l'esecuzione di interventi di realizzazione o miglioramento dell'isolamento termico e della coibentazione dei tetti e/o di realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d'aria): demolizione e ricostruzione delle coperture e fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi, fino ad un limite massimo ammissibile di euro 700,00/kWp. Per tutti gli interventi innanzi elencati sono ammissibili le spese di progettazione, asseverazioni ed altre spese professionali richieste dal tipo di lavori, comprese quelle relative all'elaborazione e presentazione dell'istanza, direzione lavori e collaudi, se prestate da soggetti esterni all'impresa. Inoltre, rispetto al bando precedente: raddoppio della spesa massima ammissibile per beneficiario che passa da euro 1.000.000,00 ad euro 2.330.000,00 incluse le spese accessorie (es. rimozione amianto).

Entità dell'aiuto e modalità di erogazione

- 80% di contributo a fondo perduto per le imprese agricole di produzione primaria su tutto il territorio nazionale nei limiti dell'autoconsumo, con la nuova fattispecie dell'"autoconsumo condiviso".
- fino all'80% di contributo a fondo perduto e possibilità di vendita dell'energia prodotta sul mercato, senza vincolo di autoconsumo, per le imprese di trasformazione di prodotti agricoli;
- 30% di contributo a fondo perduto (con maggiorazioni per piccole e medie imprese e per aree svantaggiate) e possibilità di vendita dell'energia prodotta sul mercato, senza vincolo di autoconsumo, per le imprese agricole di produzione primaria;
- 30% di contributo a fondo perduto (con maggiorazioni per piccole e medie imprese e per aree svantaggiate) e possibilità di vendita dell'energia prodotta sul mercato, senza vincolo di autoconsumo, per le imprese della trasformazione da agricolo in non agricolo;

L'ammontare massimo del contributo è erogato in un'unica soluzione a conclusione dell'intervento, fatta salva la facoltà di concedere, a domanda del Soggetto beneficiario e nei limiti della disponibilità

delle risorse, un'anticipazione fino al 30 per cento, a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

Entro sessanta giorni dalla data di conclusione dell'intervento, è necessario presentare:

- a) una relazione finale sui risultati e gli obiettivi conseguiti dal progetto da pubblicare sul sito del Ministero al fine di dare diffusione dei risultati delle attività, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e da un professionista abilitato;
- b) una rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e fatture quietanzate relative alle tipologie di spesa ammissibili;
- c) una rendicontazione del contributo fornito dal progetto al conseguimento dei target associati all'investimento;
- d) documentazione di legge per le verifiche antimafia.

Procedura di partecipazione al bando

Con successivo provvedimento, in uscita, verranno stabiliti la data di apertura e chiusura per la presentazione delle domande.

Alla domanda di agevolazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) modulo informatizzato con anagrafica del Soggetto beneficiario, descrizione catastale dei manufatti oggetto di intervento, descrizione di massima dell'intervento, richiesta di contributo, dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000;
- b) relazione tecnica asseverata da parte del professionista abilitato, contenente:
 1. descrizione del sito e dei lavori oggetto dell'istanza di contributo;
 2. stima preliminare dei costi e dei lavori, distinti per tipologie di intervento come elencate all'articolo 6;
 3. cronoprogramma delle attività tecnico-amministrative necessarie alla realizzazione di ciascuno degli interventi per cui si chiede l'agevolazione, dal momento della concessione del contributo sino alla conclusione dei lavori nel rispetto delle tempistiche previste dal PNRR;
 4. descrizione dei lavori, che deve contenere le specifiche tecniche dei materiali utilizzati per ciascuno degli interventi per cui si chiede l'agevolazione, nel rispetto del principio "non arrecare un danno significativo", di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, come meglio specificato nell'Avviso di cui al successivo articolo 13;
 5. visura del catasto fabbricati;
 6. documentazione atta all'identificazione del fabbricato;
 7. dossier fotografico *ante operam* per documentare lo stato dei luoghi e eventuali coperture in amianto alla data di presentazione della domanda;

Le autorizzazioni *ex lege*, eventualmente necessarie, distinte per tipologia di intervento, dovranno essere possedute e comprovate al Soggetto attuatore entro il termine di richiesta della prima erogazione finanziaria.

Realizzazione degli interventi

1. I Soggetti beneficiari dovranno realizzare, collaudare e rendicontare gli interventi entro 18 mesi dalla data della pubblicazione degli elenchi, salvo richiesta di proroga, sostenuta da motivi oggettivi e soggetta all'approvazione a cura del Soggetto attuatore, d'intesa con il Ministero. Deve essere garantita comunque la realizzazione, collaudo e rendicontazione degli interventi entro il 30 giugno 2026.
2. Eventuali variazioni progettuali potranno essere apportate, a condizione che le stesse non comportino un peggioramento della prestazione energetica complessiva indicata nel progetto approvato in sede di concessione del contributo e in ogni caso non superino l'importo del contributo concesso, nel rispetto delle tempistiche predefinite dal Piano.

Risorse disponibili € 993.031.470,19

Il 40% delle predette risorse è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

A. Imprese del settore della produzione agricola primaria, per una quota pari a 693.031.470,19 euro; l'investimento riguarda attivi materiali o immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria per la produzione di energia rinnovabile solare (fotovoltaico). Ove richiesto dal beneficiario, potranno essere altresì finanziati interventi complementari, tesi all'efficientamento energetico degli edifici. Gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti unicamente se l'obiettivo è quello di soddisfare il proprio autoconsumo, ovvero l'autoconsumo condiviso nel caso in cui le stesse aziende siano costituite in forma aggregata. La vendita di energia elettrica è consentita nella rete purché sia rispettato il limite di autoconsumo, ovvero di autoconsumo condiviso, annuale.

SPESE AMMISSIBILI	INTENSITÀ DELL'AGEVOLAZIONE
1. Costruzione o miglioramento di beni immobili	80%
2. Acquisto di macchinari e attrezzature, fino ad un massimo del loro valore di mercato.	80%
3. Acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.	80%
4. Costi generali, collegati alle spese di cui ai punti 1) e 2), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica,	80%

B. imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli per un importo pari a 150 milioni di euro; l'investimento riguarda attivi materiali o immateriali connessi alla trasformazione di prodotti agricoli per la produzione di energia rinnovabile solare (fotovoltaico). Ove richiesto dal beneficiario, potranno essere altresì finanziati interventi collaterali, tesi all'efficientamento energetico degli edifici

SPESE AMMISSIBILI	INTENSITÀ DELL'AGEVOLAZIONE
1. Costruzione o miglioramento di beni immobili	80%
2. Acquisto di macchinari e attrezzature, fino ad un massimo del loro valore di mercato.	80%
3. Acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.	80%
4. Costi generali, collegati alle spese di cui ai punti 1) e 2), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità.	80%
5. Acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.	80%

L'intensità dell'agevolazione riconosciuta per i progetti ammessi a finanziamento è individuata, nei limiti massimi delle intensità di cui al presente Decreto e nel rispetto delle previsioni del medesimo, con i successivi Provvedimenti sulla base della potenza degli impianti fotovoltaici oggetto di investimento.

C. Imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli per un importo pari a 75 milioni di euro; L'investimento riguarda la promozione della produzione di energia rinnovabile solare (fotovoltaico), realizzati da imprese di trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli, per la realizzazione di nuovi impianti (attività principale). Ove richiesto dal beneficiario, potranno essere altresì finanziati interventi collaterali tesi all'efficientamento energetico degli edifici.

<p>I costi ammissibili sono i costi degli investimenti supplementari necessari per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili e, ove richiesto dall'azienda in relazione alla specifica situazione dell'edificio su cui pone i pannelli solari, anche i costi degli investimenti supplementari necessari a conseguire il livello più elevato di efficienza energetica, come disciplinati nel Decreto e nell'Avviso di partecipazione.</p>	<p>INTENSITÀ DELL'AGEVOLAZIONE</p>
<p>Tali costi sono determinati come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. impianti su scala ridotta per i quali non è individuabile un investimento meno rispettoso dell'ambiente in quanto non esistono impianti di dimensioni analoghe: i costi di investimento totali per conseguire un livello più elevato di tutela dell'ambiente costituiscono i costi ammissibili; 5. il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento: il costo ammissibile corrisponde al costo per l'efficienza energetica. 	<p>30 % dei costi ammissibili</p>

L'intensità di aiuto può essere aumentata di:

20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese;

10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese;

15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'art. 107, par. 3, lett. a) del Trattato

D. Imprese del settore della produzione agricola primaria, senza il vincolo di cui all'articolo 2, comma 3 del presente Decreto per un importo pari a 75 milioni di euro. L'investimento riguarda la promozione della produzione di energia rinnovabile solare (fotovoltaico), realizzati da imprese agricole di produzione primaria, per la realizzazione di nuovi impianti (attività principale). Non sono concessi aiuti per miglioramenti che le imprese attuano per conformarsi a norme dell'Unione già adottate, anche se non ancora in vigore. Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica. Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente. Gli aiuti agli investimenti sono concessi solamente a nuovi impianti. Gli aiuti non sono concessi o erogati dopo l'entrata in attività dell'impianto e sono indipendenti dalla produzione. Ove richiesto dal beneficiario, potranno essere altresì finanziati interventi collaterali tesi all'efficientamento energetico degli edifici.

<p>I costi ammissibili sono i costi degli investimenti supplementari necessari per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili e, ove richiesto dall'azienda in relazione alla specifica situazione dell'edificio su cui pone i pannelli solari, anche i costi degli investimenti supplementari necessari a conseguire il livello più elevato di efficienza energetica, come disciplinati nel decreto e nell'Avviso di partecipazione.</p>	<p>INTENSITÀ DELL'AGEVOLAZIONE</p>
<p>Tali costi sono determinati come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. impianti su scala ridotta per i quali non è individuabile un investimento meno rispettoso dell'ambiente in quanto non esistono impianti di dimensioni analoghe: i costi di investimento totali per conseguire un livello più elevato di tutela dell'ambiente costituiscono i costi ammissibili; 5. il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento: il costo ammissibile corrisponde al costo per l'efficienza energetica. 	<p>30 % dei costi ammissibili</p>

L'intensità di aiuto può essere aumentata di:

- ⇒ 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese;
- ⇒ 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese;
- ⇒ 15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'art. 107, par. 3, lett. a) del Trattato

Nota bene

La imprese del settore della produzione agricola primaria possono presentare domanda alternativamente per il punto A e D.